

Regolamento di FOQUS

Fondazione Quartieri Spagnoli – Montecalvario – Napoli

Via Portacarrese a Montecalvario, 69

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

La **Fondazione FOQUS Quartieri Spagnoli** svolge la propria mission all'interno dell'ex Istituto Montecalvario.

Gli spazi ed i locali, di cui è provvista la Fondazione, sono gestiti unitariamente in base alle norme del presente regolamento interno (di seguito denominato anche “regolamento”).

Il presente regolamento prevale su qualsiasi altra pattuizione, anche precedente, salvo che specifiche deroghe siano espressamente indicate nei contratti tra la Fondazione e gli Insediati.

Gli “**Insediati**” sono tutti coloro che, persona fisica o giuridica, esercitano, all'interno della Fondazione, attività di impresa culturale, educativa, sociale-economica e no profit; nonché attività professionale o di servizio, ovvero i conduttori, a qualsiasi titolo, di locali o spazi facenti parte della Fondazione.

Gli Insediati hanno stretto accordi con la Fondazione secondo la tipologia di attività svolta e sulla base della loro qualificazione nei diversi settori, al

fine di offrire, ai cittadini dei Quartieri Spagnoli e della città, attività di alta qualità in piena sinergia tra loro contemperando le strategie di sviluppo del progetto FOQUS.

Art. 2

Finalità

La Fondazione si propone la finalità di valorizzare il tessuto sociale e urbano, potenziando le attività presenti all'interno dell'Istituto Montecalvario. La primaria condizione per raggiungere questo obiettivo è rappresentata dalla piena sostenibilità economica che le iniziative di impresa dovranno garantire all'atto dell'insediamento ed in prospettiva.

Le specifiche caratteristiche della Fondazione e l'impegno di tutti gli insediati sono fattori in grado di generare una capacità attrattiva ed un incremento dell'utenza che si riverbereranno su tutte le attività insediate nell'Istituto.

Gli Insediati accettano le norme del presente regolamento, garantendone il puntuale e tempestivo adempimento, allo scopo di contribuire sinergicamente al buon funzionamento della Fondazione e al raggiungimento degli obiettivi del Progetto FOQUS.

Le norme del presente regolamento, inoltre, impegnano ed obbligano — ai sensi dell'art. 2049 c.c. — i volontari, i collaboratori e i dipendenti degli

insediati, nonché i loro subalterni a qualsiasi titolo, con espresso obbligo di osservarlo e farlo osservare.

Art. 3

Gestione e direzione della Fondazione

La Fondazione è gestita da un Direttore, la cui nomina, di esclusiva competenza della Fondazione stessa, è comunicata agli Insediati con lettera circolare.

Il Direttore, nell'espletamento delle sue funzioni, ha i poteri e le facoltà espressamente previsti nel presente regolamento.

Le comunicazioni del Direttore agli Insediati sono effettuate a mezzo di comunicazione e-mail o mediante affissione delle lettere circolari nella bacheca, all'uopo predisposta, presso l'Ufficio di Direzione.

Gli Insediati si impegnano ed obbligano a visionare periodicamente e costantemente le comunicazioni in tal modo affisse. Le affissioni si effettuano per una durata massima di 15 giorni.

Le comunicazioni effettuate mediante affissione sono da ritenersi effettivamente rese edotte dagli Insediati, i quali dichiarano, fin da ora, di non aver alcuna eccezione da sollevare al riguardo.

Art. 4

Descrizione dell'Istituto Montecalvario

L'Istituto Montecalvario è un complesso immobiliare sito in Napoli alla via

Portacarrese a Montecalvario n° 69, che risulta individuato nel tipo planimetrico che si allega al presente documento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Gli Insediati hanno la facoltà di richiedere copia planimetrica di tutte le attività assegnate nelle diverse aree.

Sarà onere della Fondazione informare tempestivamente tutti gli insediati sulle nuove adesioni o subentri e sugli ambienti occupati.

Art. 5

Beni e impianti comuni

L'elenco che segue individua, a mero titolo esemplificativo, i beni, gli spazi, i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione comune all'interno della Fondazione, quali:

- le aree esterne: primo cortile, secondo cortile, zona di carico e scarico merci, corridoi esterni primo e secondo piano seconda corte, terrazzo di copertura;
- le entrate e le uscite ordinarie;
- le entrate e le uscite di sicurezza;
- i corridoi interni, laterali e centrali, compresi gli spazi di intersezione tra gli stessi;
- i locali nei quali sono installati gli impianti comuni;
- i locali per i servizi igienici per il pubblico nonché per quelli riservati agli

Insedati (ad esclusione di quelli presenti all'interno degli spazi di pertinenza degli Insediati);

- i locali adibiti alla vigilanza e alla sicurezza;
- le scale fisse e l'impianto di ascensore;
- l'impianto di condizionamento, in ogni suo elemento e/o accessorio;
- l'impianto elettrico e l'impianto di illuminazione, in ogni suo elemento e/o accessorio;
- la centrale e rete di emergenza e luci di sicurezza;
- l'impianto di diffusione sonora, in ogni suo elemento e/o accessorio;
- l'impianto antincendio, in ogni suo elemento e/o accessorio;
- l'impianto di allarme, in ogni suo elemento e/o accessorio;
- la rete telefonica interna pubblica e privata, in ogni suo elemento e/o accessorio;
- le insegne verticali o orizzontali, i cartelli, e qualsiasi apparato di segnalazione in genere;
- ogni altro bene, spazio, locale o impianto destinato all'utilizzazione comune.

E' in facoltà degli Insediati, loro collaboratori e dipendenti, di usare i beni e gli impianti comuni, secondo la specifica destinazione e solo alle condizioni anche economiche stabilite da apposito tariffario, e comunque previa richiesta e relativa autorizzazione concessa dalla Direzione della

Fondazione.

Le manutenzioni, riparazioni o miglioramenti che si renderanno necessari ad insindacabile giudizio della Fondazione potranno inibire o circoscrivere il loro utilizzo senza che gli Insediati possano eccepire alcunché.

La Fondazione comunicherà dette limitazioni o interruzioni a mezzo e-mail od eventuali affissioni.

Gli Insediati dovranno osservare la diligenza del buon padre di famiglia e per eventuali danni ne risponderanno ai sensi di legge.

Art. 5 - bis

Spazi di pertinenza della Fondazione disponibili per attività temporanee.

Gli spazi comuni utilizzabili per iniziative o attività temporanee di cui gli Insediati avessero necessità, sono:

- la sala-teatro posta al primo piano;
- la palestra posta al secondo.

Gli spazi comuni sono sedi di attività di FOQUS e seguono una programmazione determinata. Gli Insediati possono richiederne l'utilizzo in base alla disponibilità degli spazi e solo nei giorni non impegnati da attività prestabilite o prenotati da richieste di altri Insediati o enti esterni. Gli spazi possono essere utilizzati dagli Insediati previa richiesta e accordo scritto con la Segreteria di FOQUS e corrispondendo i costi stabiliti dal relativo tariffario d'uso (*i cui costi per l'anno 2015 sono allegati al presente*

Regolamento).

Art. 6

Servizi comuni

Al fine di una migliore fruizione da parte dell'utenza, la Fondazione mette a disposizione di tutti gli Insedati un complesso di servizi, forniti secondo un adeguato standard qualitativo e nel rispetto di un progressivo piano di adeguamento degli stessi standard alle possibilità economiche di cui la Fondazione progressivamente si doterà.

I servizi sono, a puro titolo esemplificativo, elencati come segue:

- la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, spazi, locali o impianti comuni;
- la custodia e la sicurezza del complesso ed in ogni sua parte sarà garantita dalla presenza di un portiere che osserverà degli orari prestabiliti;
- il riscaldamento nelle parti relative all'impianto;
- l'illuminazione;
- la pulizia degli spazi comuni con cadenza settimanale;
- il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti con cadenza settimanale;
- l'amministrazione della Fondazione;
- la pubblicità e la comunicazione riguardo il progetto nel suo complesso e la sua totalità ed iniziative specifiche direttamente promosse dalla

Fondazione stessa;

- la cura e la manutenzione delle aree esterne;
- la cura e la manutenzione del verde;
- le spese del personale occorrente alla prestazione dei servizi in comune.

Le spese per la prestazione dei suddetti servizi e, comunque, di qualsiasi servizio destinato alla migliore fruizione del Centro, saranno debitamente computate nel prezzo di locazione in proporzione delle superfici dei locali utilizzati, come da accordo sottoscritto tra la Fondazione ed i singoli insediati.

Art. 7

Accesso alla Fondazione

La Fondazione è titolare esclusivo dell'Istituto Montecalvario dove ha sede FOQUS: gli spazi e le aree in esso comprese sono, negli orari previsti, aperti a tutti gli utenti.

Il Direttore ha la facoltà di stabilire particolari divieti o limitazioni di accesso al fine di evitare qualsiasi pregiudizio allo svolgimento delle attività della Fondazione e degli insediati nonché alla sua sicurezza ed al suo decoro.

Gli Insediati, i loro collaboratori e dipendenti, sono tenuti ad accedere e a trattenersi nella Fondazione nell'orario fissato dal Direttore, indicato, di massima, in un'ora prima dell'apertura al pubblico ed un'ora dopo la

chiusura, fatta eccezione per le attività che dispongono di un autonomo accesso dall'esterno, salvo diversi accordi.

Nella Fondazione è vietata l'introduzione e la presenza di animali, salva specifica autorizzazione del Direttore e nel rispetto della normativa vigente.

Il divieto sarà debitamente segnalato agli utenti ed il suo rispetto sarà demandato al personale di sicurezza e vigilanza, secondo le istruzioni del Direttore.

Art. 8

Disciplina degli orari

Nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione sarà aperta in tutti i giorni dal lunedì al sabato feriali (per un minimo indicativo di 10 ore al giorno), per l'intero arco dei dodici mesi, senza chiusura annuale per ferie, tendendo, in linea di principio, ai limiti massimi consentiti.

L'apertura nei giorni festivi sarà effettuata su insindacabile disposizione della Fondazione, anche su richiesta degli Insediati, previa stima dei costi del personale coinvolto (custode e pulizie) e definizione della ripartizione dei costi tra Fondazione ed Insediati in relazione alle ragioni e agli interessi che motiveranno l'apertura festiva.

I locali con accessi diretti dall'esterno potranno osservare un orario differente a condizione che sia comunque assicurata l'apertura secondo

l'orario generale e che venga debitamente impedito agli utenti l'accesso ai locali e spazi della Fondazione non coinvolti da quell'accesso diretto attraverso tali locali/percorsi al di fuori dell'orario generale.

Il Direttore ha facoltà di:

- in caso di necessità, autorizzare espresse deroghe di orario nei confronti di specifiche attività (stabilendo la ripartizione degli eventuali costi straordinari che ne deriverebbero);
- disporre cambiamenti dell'orario di apertura al pubblico (da comunicarsi con e-mail con preavviso di almeno 5 giorni);
- chiedere l'apertura delle attività qualora negli spazi della Fondazione si svolgano eventi nelle ore serali o nelle giornate festive;
- per cause di forza maggiore o per motivi di ordine pubblico, disporre la chiusura temporanea degli spazi della Fondazione, o di parte di essi, secondo le modalità e i tempi necessari;
- al fine dell'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, disporre la chiusura temporanea della Fondazione, o di parte di essa, a mezzo lettera e-mail con preavviso di almeno 10 giorni, fatta eccezione per gli interventi urgenti, in relazione ai quali potrà essere disposta la chiusura temporanea immediatamente e senza preavviso.

Art. 9

Utilizzazione delle aree esterne

Le aree della Fondazione relative alla prima corte possono essere utilizzate per il carico e lo scarico di materiali esclusivamente su autorizzazione del Direttore e comunque dalle 16.00 alle 17.00 dei giorni pari.

In ogni caso, è vietato occupare tali spazi in maniera stabile e permanente.

E' vietata la sosta, anche temporanea, negli spazi destinati alla manovra durante l'orario di carico e scarico.

Il Direttore ha la facoltà di modificare l'ampiezza e la destinazione delle aree riservate al parcheggio temporaneo. La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di utilizzare od occupare le aree esterne, compreso il terrazzo di copertura, nonché di concedere il loro godimento a terzi per l'esercizio di attività , senza che gli Insediati possano pretendere indennità di sorta.

Le aree esterne della prima corte non sono destinate al parcheggio diurno.

Gli Insediati, loro collaboratori e dipendenti, sono tenuti a ricoverare i veicoli di uso personale fuori dalla Fondazione. Per agevolare l'accesso con proprio mezzo, su richiesta degli Insediati, la Fondazione potrà procedere alla definizione di convenzioni con Garage della zona limitrofa.

In casi eccezionali il Direttore ha la facoltà di autorizzare la sosta dei veicoli di eventuali ospiti Istituzionali.

Nelle aree esterne è assolutamente vietato:

- tenere una condotta che possa ostacolare o limitare la fruizione delle

aree esterne da parte degli utenti;

- accedere o sostare durante le ore di chiusura della Fondazione;

- vendere prodotti o servizi;

- effettuare attività promozionali di ogni genere, compresa la distribuzione di opuscoli, depliant, circolari, ecc... se non negli spazi stabiliti e resi disponibili all'uopo dalla Fondazione, in seguito ad espressa richiesta da parte degli Insedati e relativa autorizzazione della Direzione della Fondazione;

- installare o collocare insegne, cartelloni, bandiere, manifesti o altro materiale pubblicitario.

Art. 10

Utilizzo dei locali interni

Al fine della migliore gestione, nonché valorizzazione e potenziamento della capacità attrattiva della Fondazione, si rende indispensabile che ogni locale e le attrezzature necessarie per l'attività siano tenute sempre in ottime condizioni di decoro, manutenzione e funzionamento.

In tale prospettiva, l'Insedato, direttamente o tramite i propri collaboratori e dipendenti, è tenuto, a sua cura e spese e senza poter pretendere compensazione o risarcimento alcuno:

- a riparare immediatamente eventuali danni al locale ove svolge l'attività;

- a riparare immediatamente attrezzature, installazioni ed equipaggiamenti

utilizzati per la sua attività che si fossero danneggiate o guastate;

- a riparare immediatamente e a proprie spese le targhe/insegne, i sistemi di chiusura di qualsiasi genere, i pavimenti, e i rivestimenti dei locali ove svolge l'attività per garantire sempre il buon funzionamento.

Detti interventi manutentivi dovranno essere eseguiti a regola d'arte con gli stessi materiali utilizzati in precedenza.

Se l'Insediato non adempierà a tale obbligo, il Direttore ha facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione con addebito a carico dell'Insediato.

Art. 11

Utilizzo del personale della Fondazione per attività diverse.

Il personale impiegato presso FOQUS e alle dipendenze della Fondazione dipende esclusivamente dalla Fondazione stessa.

Non è possibile per il personale della Fondazione essere coinvolto o richiesto direttamente dalle imprese insediate a FOQUS - per attività di qualsiasi tipo, di cui le imprese insediate possano necessitare -. Le richieste di eventuale intervento (quando non determinate da problemi di eccezionalità e sicurezza) devono essere rivolte esclusivamente alla Segreteria della Fondazione, che potrà stabilire l'eventuale impiego del personale dipendente della Fondazione secondo un tariffario di costi orari del personale stesso.

L'impiego di personale della Fondazione, in attività non previste dall'accordo di partecipazione siglato tra la Fondazione e gli Insedati, non può essere oggetto di contrattazione diretta tra gli Insedati e il personale stesso della Fondazione. Al personale della Fondazione che fosse eventualmente autorizzato a impegnarsi in servizi richiesti dagli Insedati e stabiliti in seguito ad accordo tra gli Insedati e la Segreteria della Fondazione, nulla sarà dovuto da parte degli Insedati oltre quanto pattuito tra la Fondazione e gli Insedati.

Art. 12

Carico e scarico merci

Il carico e lo scarico delle merci dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate dal Direttore e comunicate con lettera circolare.

In ogni caso, tale attività si svolgerà come previsto dall'art. 9.

E' assolutamente vietato effettuare operazioni di carico e scarico della merce in aree ed orari diversi da quelli specificamente indicati.

E' vietata l'utilizzazione e l'accesso alla Fondazione di veicoli sprovvisti di ruote gommate.

Gli Insedati sono responsabili di qualsiasi danno arrecato nell'espletamento dell'attività di carico e scarico delle merci anche se provocato dai loro vettori o incaricati.

Le superfici utilizzate per lo scarico, inoltre, dovranno essere

completamente pulite e con la rimozione di eventuali rifiuti o scarti.

La suddetta movimentazione delle merci potrà essere regolamentata da norme particolari disposte dalla Direzione della Fondazione, per motivi di igiene e sicurezza o allo scopo di impedire ogni abuso.

In particolare nessun Insediato, sia direttamente sia a mezzo di incaricati, potrà immettere o diffondere nelle parti comuni sostanze inquinanti e/o maleodoranti o introdurre nella Fondazione materie pericolose, nocive, infiammabili, e comunque vietate dalla legge o che richiedano particolari precauzioni o escluse dalle polizze assicurative contro i rischi d'incendio stipulate a copertura della Fondazione.

In caso di violazione delle predette disposizioni, il Direttore ha la facoltà di intervenire sostituendosi agli Insediati per adottare le opportune iniziative al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle attività della Fondazione. Le spese derivanti da tali interventi saranno addebitate integralmente all'Insediato responsabile della violazione.

Gli Insediati sono tenuti a far conoscere e rispettare, le suddette norme, a tutti i loro fornitori e agli addetti alle consegne.

Art. 13

Utilizzo di sonorizzazioni

L'eventuale utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora da parte degli Insediati deve avvenire in modo che non sia arrecato alcun disturbo alle

attività della Fondazione.

In ogni caso è fatto divieto di utilizzare apparecchiature sonore udibili dall'esterno dei locali nei quali l'Insediato svolge la sua attività.

Il Direttore ha la facoltà di stabilire particolari divieti o limitazioni dell'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora da parte degli Insediati.

Sono espressamente fatte salve le eventuali deroghe pattuite dalla Fondazione con i singoli Insediati.

Art. 14

Smaltimento dei rifiuti

Gli Insediati sono tenuti a mantenere i locali da loro condotti e le aree ad essi direttamente antistanti in perfetta pulizia.

Gli Insediati sono tenuti ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata.

In tutta l'area della Fondazione, è fatto divieto assoluto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori degli appositi spazi e/o contenitori espressamente predisposti.

E' assolutamente vietato, altresì, procedere, in via autonoma, a qualsiasi altra e diversa modalità di smaltimento di rifiuti.

Art. 15

Comportamento degli Insediati

Il comportamento degli Insediati dovrà essere costantemente improntato

alla massima correttezza e lealtà.

Ogni Insediato potrà esercitare esclusivamente l'attività indicata nel contratto stipulato con la Fondazione. La eventuale richiesta di ampliamento dovrà essere sottoposta al CdA della Fondazione che la esaminerà in tempi brevi.

L'Insediato è tenuto a non porre in essere comportamenti che diano luogo a reclami da parte degli utenti della Fondazione o al sorgere di controversie.

Art. 16

Assicurazioni

Gli Insediati sono obbligati, a loro cura e spese, a sottoscrivere, e a mantenere per tutto il tempo di svolgimento dell'attività nella Fondazione, idonea polizza assicurativa contro i rischi di incendio, esplosione, scoppio, acqua condotta, eventi socio-politici, dolo e colpa grave, o altri rischi normalmente connessi, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa contro la proprietà, gli altri Insediati o terzi.

Gli Insediati sono tenuti a fornire al Direttore la documentazione comprovante l'adempimento di tale obbligo.

In ogni caso, l'Insediato rinuncia a rivalersi contro la Fondazione per qualsiasi danno subito dalle persone o dalle cose inerenti la sua attività.

L'effettuazione del servizio di vigilanza e sicurezza sulla Fondazione non ha

alcun effetto sui suddetti obblighi.

Art. 17

Marchio, insegna e logotipo della Fondazione

La Fondazione FOQUS Quartieri Spagnoli è unica ed integrale proprietaria, in senso materiale ed immateriale, del marchio, dell'insegna e del logotipo della Fondazione, considerati in tutti i loro elementi grafici e letterali.

Gli Insedati sono tenuti a indicare sui propri materiali stampati, pubblicitari, promozionali, web o simili, il logo della Fondazione e tutte le informazioni rispettando i modi e i formati che saranno comunicati dalla Direzione della Fondazione a ogni Insedato e naturalmente in rapporto alle caratteristiche dei materiali sui quali saranno riportate le informazioni e i loghi suddetti..

A seconda delle esigenze, l'Ufficio Comunicazione della Fondazione renderà disponibili materiali informativi concernenti la Fondazione e la sua migliore e più aggiornata presentazione.

Agli Insedati è consentito utilizzarli per eventuali loro campagne di comunicazione e nella corrispondenza, con esclusiva pertinenza e riferimento all'attività dai medesimi svolta nella Fondazione. L'Ufficio Comunicazione della Fondazione dovrà preventivamente approvare i materiali che saranno editi, diffusi o prodotti dagli Insedati in relazione alle attività e alle presenze che fanno riferimento alla Fondazione e al progetto

FOQUS entro cui le attività si svolgono o si collocano.

La Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, inibire, gli Insediati, all'uso del marchio, dell'insegna e del logotipo della FOQUS.

Nel rispetto della vigente normativa in materia, gli Insediati hanno la facoltà di installare, nei locali ove svolgono l'attività, qualunque insegna, cartellone o iscrizione.

Nel caso tali installazioni siano visibili dall'esterno dei locali, è necessaria l'autorizzazione preventiva del Direttore senza la quale l'installazione stessa è vietata e potrà essere rimossa su disposizione del Direttore e a suo insindacabile giudizio.

E' espressamente vietata qualsiasi installazione o apposizione di insegne, cartelli, targhe, iscrizioni all'esterno della Fondazione, e, in particolar modo, sulle facciate della Fondazione.

Art. 18

Amministrazione del Centro

La Fondazione FOQUS, nella qualità di unico gestore, tiene, a tutta sua cura, l'amministrazione della Fondazione.

E' facoltà della Fondazione affidarne il compito a persona, ente o società esterna.

L'esercizio di gestione è strutturato sul periodo 1 gennaio / 31 dicembre.

Nell'attività di amministrazione è compreso:

- amministrare e gestire ogni servizio di interesse comune;
- redigere il bilancio annuale preventivo;
- redigere il bilancio annuale consuntivo;
- procedere alla ripartizione delle spese di gestione;
- procedere alla riscossione delle somme dovute dagli Insediati;
- fare quant'altro sia necessario ed opportuno per la buona gestione ed amministrazione della Fondazione.

Gli Insediati, espressamente rilasciano mandato alla Fondazione per qualunque atto od operazione possano occorrere al fine della migliore gestione della Fondazione e, fin da ora, ne riconoscono valido l'operato.

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, la Fondazione potrà richiedere con suo insindacabile provvedimento l'interesse di mora in misura pari al "Prime Rate ABI" maggiorato di 3 punti.

Art. 19

Promozione della Fondazione FOQUS

Al fine della migliore gestione nonché della valorizzazione e potenziamento della capacità attrattiva della Fondazione, si rende necessaria l'effettuazione di una costante e sistematica attività di promozione e marketing che sarà progettata, disposta e gestita direttamente dalla Fondazione per mezzo di esperti, collaboratori o collaborazioni esterne, coordinate del Direttore.

Tale specifica attività deve essere programmata all'interno di una riunione prefissata per la fine di ogni anno, stabilendone la natura e l'importo da destinare.

Art. 20

Modificazioni del regolamento

La Fondazione FOQUS espressamente si riserva la facoltà di modificare, integrare, abrogare, in tutto o in parte, il presente Regolamento al fine della migliore gestione della Fondazione e per la risoluzione di eventuali problemi evidenziati dagli Insediati, dandone comunicazione agli stessi.

Il nuovo testo del Regolamento sarà comunicato dalla Fondazione agli Insediati dai quali s'intenderà integralmente accettato in mancanza di un loro espresso dissenso entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 21

Penalità

In caso di inosservanza anche di una sola disposizione del presente regolamento, l'Insediato è tenuto al pagamento di una penalità forfettaria, non soggetta a riduzione, di importo determinato in euro 200 (duecento), eventualmente aumentati in relazione alla valutazione del danno o delle conseguenze che saranno subite dalla Fondazione e dagli altri Insediati, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Insediato è personalmente responsabile per le violazioni poste in essere

dai suoi collaboratori, dipendenti o incaricati.

La violazione e la conseguente penalità sono comunicate all'Insediato dal Direttore al quale è demandato il controllo sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento per il quale potrà avvalersi di personale di sua fiducia, compresi gli addetti alla vigilanza e alla sicurezza.

I proventi delle penalità saranno utilizzati per scopi comuni.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ripetuta per più di tre volte, costituisce grave inadempimento con conseguente facoltà, per la Fondazione, di recedere dal contratto stipulato con l'Insediato, qualsiasi sia la sua natura.

L'importo delle penalità sarà indicizzato nella misura del 100% dell'indice ISTAT (“Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai”), rilevato nell'anno precedente.

Gli importi indicizzati delle penalità saranno comunicati, anno per anno, dal Direttore agli Insediati, a mezzo di e-mail.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, li 17 febbraio 2014.